

COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

C.A.P. 44023
C.F. 00370530388

tel. +39 0533 909511
fax +39 0533 909536

Settore 4 URBANISTICA – TERRITORIO

Allegato 1

Art. 75 - USI AGRICOLI NON RESIDENZIALI

AG.2 - MAGAZZINI E STRUTTURE DI SERVIZIO

Appartengono a questa categoria i fabbricati destinati al ricovero dei prodotti derivati dall'agricoltura, delle macchine ed attrezzature agricole, antiparassitari nonché piccoli ricoveri per animali destinati all'autoconsumo.

La superficie agricola totale in proprietà agli aventi titolo deve essere per questi manufatti di almeno Ha. 5.00.00.

Sia gli interventi di nuova costruzione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono uniformarsi ai seguenti caratteri tipologici ed ambientali:

Edifici rurali e di servizio

realizzazione in corpo edilizio indipendente e separato dal corpo dell'abitazione;
non sono ammessi riporti di terra, scale esterne come per gli edifici di abitazione.

- SOGGETTI ATTUATORI

Vedi art. 68 delle presenti norme.

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Non possono essere edificati all'interno delle "Corti di valore storico-testimoniale" e non possono essere edificati, anche previo pagamento degli oneri, da soggetti diversi da quelli previsti all'art. 68 delle presenti norme nella sottozona E1 "Del Po di Volano".

- USI COMPATIBILI

1) Servizio aziendale quali:

fienili, deposito prodotti agricoli, magazzini per mangimi, antiparassitari;
rimesse macchine ed attrezzi agricoli e relativi spazi di servizio;
ricoveri per allevamenti di animali domestici per autoconsumo (pollai, porcili, conigliere).

- INTERVENTI AMMESSI

Edifici esistenti.

R1;
R2;
R5;
R6;
R7 fino al raggiungimento dei seguenti indici:

- a) per fienili, magazzini, rimesse e ricovero attrezzi: 150 mq. di SC + 30 mq/Ha di SAU fino ad un massimo di 600 mq. per azienda;
- b) per ricoveri di animali domestici per autoconsumo: 40 mq. di SC per ogni famiglia residente in azienda;

Nuove edificazioni.

NC4: nelle aziende agricole le quantità edificabili per magazzini, rimesse, ricovero attrezzi sono:

- A) fino a 15 Ha. di Superficie aziendale, la quantità edificabile sarà di 60 mq/ha di superficie utile;
- B) oltre i 15 Ha. di Superficie aziendale, la superficie utile aumenterà di 30 mq/ha da aggiungere a quanto calcolato al punto A.

Tale quantità potrà essere ulteriormente aumentata qualora ricorrono le azioni prescritte negli artt. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde;

NC1;
NC2 con ampliamento fino agli indici indicati per R7.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

- Intervento diretto

Intervento diretto previa predisposizione di un P.S.A. nel caso in cui venga richiesto un superamento degli indici fissati per le nuove edificazioni. Il P.S.A. si applica solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde;

- PARAMETRI ED ONERI

- | | |
|---|-----------|
| 1) Altezza massima | 7.00 mt. |
| 2) Distanza minima dai confini | 10.00 mt. |
| 3) Distanza minima da altri fabbricati esistenti | 5.00 mt. |
| 4) Distanza minima dalle strade: vedi D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche. | |
| 5) Distanza dalle Corti aventi valore storico-testimoniale: | 15.00 mt. |
| Oneri: nessuno. | |

3) AG3 - ALLEVAMENTI AZIENDALI E/O INTERAZIENDALI

- SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme.

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Non possono essere edificati all'interno delle "Corti di valore storico-testimoniale" .
Il soggetto attuatore è obbligato a presentare un P.S.A. da approvare dalla Commissione edilizia nel caso non sia previsto il superamento degli indici.

- INTERVENTI AMMESSI

Edifici esistenti.

R1

R2

R6 con ampliamento fino al raggiungimento della S.C. ammessa per le nuove costruzioni.

Nuove edificazioni.

NC4 : La quantità edificabile al lordo dell'edificato esistente varierà in funzione della superficie aziendale. Tale quantità edificabile sarà calcolata in base alla superfici foraggere previste nella situazione di arrivo del P.S.A.:

erba medica	50 mq/Ha.
mais (granella e ceroso), erbaio, altre foraggere	30 mq/Ha.

Tale quantità potrà essere ulteriormente aumentata qualora ricorrono le azioni prescritte dagli artt. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde.

Negli allevamenti bovini in cui la metodologia di allevamento è la stabulazione libera a lettiera permanente, al fine di favorire la produzione di letame anziché liquame, è previsto un premio aggiuntivo pari a 20 mq./ha. di superficie totale;

- NC1 e NC2 con la possibilità di raggiungere la SC ammessa per gli ampliamenti di cui all'intervento precedente.

Gli edifici per allevamenti zootecnici aziendali comprendono anche gli edifici di servizio, di deposito e di alloggio del personale di custodia., che potranno essere ubicati a distanze inferiori a quelle indicate successivamente, in relazione alle caratteristiche delle aziende e degli allevamenti, ma con una distanza minima di ml.10 (dieci) fatte salve le prescrizioni più restrittive delle presenti norme, in merito alle distanze da scarichi o aree di spandimento.

Tutti gli allevamenti aziendali possono insediarsi su aree nelle quali sia possibile il controllo delle acque superficiali e sotterranee e l'applicazione di ogni cautela che si renda necessaria a giudizio dell'autorità sanitaria. Resta immutato quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 aprile 1995 n° 50 che disciplina lo spandimento di liquami zootecnici sul suolo e successive modifiche ed integrazioni.

- TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO

Per essere considerati allevamenti aziendali, la consistenza dell'allevamento non potrà superare il numero massimo di capi assimilabile a q.li 40 di peso vivo per ettaro di superficie aziendale secondo i coefficienti di conversione e i pesi dell'allegato F del Regolamento CEE 797/'85- direttive CEE 28.04.'75, n°75/268, qui riportati:

	<i>UGB</i>	<i>Kg.peso</i>
vacche	1,00	500
vitelli	0,25	100

vitelli	più di un anno	(macello)	0,70	300
vitelli	più di un anno	(allevamento)	0,60	250
vitelli	(più di 2 anni)	(macello)	0,90	400
vitelli	(più di 2 anni)	(allevamento)	0,75	350
tori e torelli			0,70	400
ovini	(da 3 mesi e oltre)		0,15	50
caprini	(da 3 mesi e oltre)		0,15	50
verri			0,40	200
scrofe			0,50	180
lattoni	(per 100 capi)		2,70	15
magroni e scrofette	(da rimonta)		0,20	70
suini da ingrasso			0,30	100
equini			0,75	550
polli da carne	(per 100 capi)		0,70	1
galline ovaiole	(per 100 capi)		1,70	1,6
conigli riproduttori	(per 100 capi)		1,70	3,5
conigli da carne	(per 100 capi)		0,70	1,2

Per gli allevamenti aziendali esistenti alla data di adozione del P.R.G./V. che abbiano già raggiunto i parametri predetti, è consentito oltre alla manutenzione straordinaria, l'ampliamento per adeguamento tecnologico richiesto dalle leggi vigenti.-

Gli allevamenti suini sono ammessi secondo quanto stabilito dal Piano Territoriale Regionale per il risanamento e la tutela delle acque per il comparto suinicolo (Del.Cons.Reg./le del 8.3.'95). In ogni caso le distanze da altre edificazioni rurali o dai centri abitati di cui al successivo capoverso, saranno triplicate. Per quanto attiene gli allevamenti di galline ovaiole in batteria, le prescrizioni attuative sono contenute nel D.P.R. n°233 del 24.05.'88.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto previo Piano di Sviluppo Aziendale approvato dal Consiglio Comunale sentito il parere dell'Amm. Provinciale, nel caso in cui non venga richiesto un superamento degli indici fissati per le nuove edificazioni ed ampliamenti.

Il P.S.A., per il superamento degli indici, approvato dall'Amministrazione Provinciale, si applica solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento per la tutela ed incremento del Verde.

- PARAMETRI ED ONERI

- 1) altezza max. = ml. 7 (sette).
- 2) distanza dai confini di proprietà = ml. 20 (venti).
distanza dai centri abitati e borghi agricoli = ml. 200 (duecento).
- 4) distanza tra due edifici = ml. 10 (dieci)
- 5) arretramenti stradali secondo legge

Oneri: nessuno

AG.4 ALLEVAMENTI INTENSIVI

- SOGGETTI ATTUATORI

Qualsiasi soggetto.

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tali insediamenti, ai sensi dell'art.2 della LR.46/88 sono ammessi a seguito di approvazione regionale di variante specifica con i modi previsti dagli articoli 8/c e 15 della L.R. n°47/78 e successive modifiche e integrazioni. Tale variante definirà, i parametri e le norme specifiche i cui contenuti saranno assimilabili a quelle per le zone produttive del tipo D.

Nell' uso predetto sono compresi anche gli allevamenti aziendali o interaziendali nei quali, pur nel rispetto del parametro di q.li 40 per ha di peso vivo, la concentrazione dei capi nello stesso allevamento superi il numero di 300 UGB o valori equivalenti.

- INTERVENTI AMMESSI

Gli edifici per allevamenti zootecnici intensivi comprendono anche gli edifici di servizio , di deposito e di alloggio del personale di custodia., che potranno essere ubicati a distanze non inferiori a ml. 20 fatte salve le prescrizioni più restrittive delle presenti norme, in merito alle distanze da scarichi o aree di spandimento.

Tutti gli allevamenti intensivi possono insediarsi su aree nelle quali sia possibile il controllo delle acque superficiali e sotterranee e l'applicazione di ogni cautela che si renda necessaria a giudizio dell'autorità sanitaria. Resta immutato quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 aprile 1995 n° 50 che disciplina lo spandimento di liquami zootecnici sul suolo e successive modifiche ed integrazioni.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto previa presentazione di studio sulla valutazione di impatto ambientale con modalità previste dalle leggi vigenti.

- PARAMETRI ED ONERI

- 1) altezza max. = ml.7 (sette).
 - 2) distanza dai confini di proprietà = ml.100 (cento).
 - 3) distanza dai centri abitati e borghi agricoli = ml.600 (seicento).
 - 4) distanza fra edifici ml. 20
 - 5) arretramenti stradali secondo legge.
 - 6) le distanze sopra indicate valgono anche per le recinzioni di stabulazione all'aperto di animali.
- Oneri: come definiti da provvedimenti regionali e comunali.

AG.5 - EDIFICI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Appartengono a questa categoria tutti gli edifici previsti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli quali frigoriferi, cantine, pilerie, caseifici, essiccatoi ecc.

- SOGGETTI ATTUATORI

Quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme.

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tali edifici non possono essere edificati nella sottozona E1 "Del Po di Volano" e nella sottozona E4 "Dell'Antica Costa".

Le costruzioni, che non siano direttamente gestite da imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le costruzioni di servizio tecnologico per più aziende, quali magazzini e impianti per la distribuzione di sementi, fertilizzanti, silos, depositi, rimesse per macchine operatrici per conto terzi e simili, con annesso quote di costruzioni per uffici e abitazioni del personale di manutenzione e custodia, dovranno essere localizzate in zona D - con i parametri specifici definiti dalle presenti norme per tali interventi.

- INTERVENTI AMMESSI

Edifici esistenti.

R1;

R2;

R5;

R6 fino al raggiungimento della SC ammessa per le nuove costruzioni.

Nuove edificazioni

NC4 con i seguenti indici:

-Sm = mq.10000 (diecimila);

-Uf = mq.0.6 per mq. di cui mq.150 di max. SC per l'abitazione del custode;

- NC1 e NC2 con la possibilità di raggiungere la SC ammessa per le nuove costruzioni.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

- Intervento diretto

- PARAMETRI ED ONERI

1) altezza max = ml.10 (dieci);

2) distanza dai confini di proprietà = ml.15 (quindici).

3) distanza fra edifici ml. 10 e arretramenti stradali secondo legge

Oneri: nessuno

AG.6 - SERRE FISSE

- SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme.

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

E' ammessa l'utilizzazione ai fini commerciali ed espositivi di una superficie non superiore ad un terzo di quella edificata. La costruzione delle serre é subordinata alla concessione edilizia.

- INTERVENTI AMMESSI

Serre esistenti.

R1;

R2;

R6;

R8 fino al raggiungimento della SC ammessa per le nuove costruzioni.

Nuove edificazioni

NC4 con i seguenti indici:

-Sm = mq. 10.000 (diecimila);

-Uf = mq. 0.65 per mq.

- NC1 e NC2 con la possibilità di raggiungere la SC ammessa per le nuove edificazioni.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

- PARAMETRI ED ONERI

1) altezza max = ml. 4.5 (quattro e cinquanta);

distanza dai confini = ml. 5.00 (cinque);

distanza fabbricati = ml. 5.00 (cinque);

4) arretramenti stradali: secondo legge;

Oneri: nessuno

AG.7 - AGRITURISMO

- SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme ed iscritti negli elenchi degli operatori agrituristici.

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

E' da considerarsi area di prevalente interesse agrituristica la sottozona E1 di cui all'art. 8 delle presenti norme. Tale attività può esplicarsi anche nelle restanti sottozone e per esse valgono le limitazioni riportate al comma 1 lettera a) e b) dell'art. 10 della L.R. n° 26/94.

Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all'esercizio dell'agriturismo devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio, conservando l'aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici. Pertanto si dovranno utilizzare materiali costruttivi che più si adattano alla situazione esistente e all'ambiente circostante come ad esempio l'utilizzo di materiali tradizionali (pietra, mattoni pieni, legno) oppure materiali moderni opportunamente colorati con colori tradizionali in modo da ridurre l'impatto visivo. Nel caso in cui l'attività agrituristica prevede la realizzazione di laghetti per la pesca sportiva, bisogna che le acque di allevamento per poter essere scaricate devono avere parametri conformi al D. Lgs 152/99. A tale scopo è consigliata ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di fitodepurazione delle acque.

- USI COMPATIBILI

I fabbricati considerati di prevalente interesse agrituristico sono le Corti di valore storico-testimoniale connesse all'agricoltura.

Possono essere utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati rurali esistenti sul fondo quali case padronali, case rurali isolate o ad elementi giustapposti, stalle, fienili, magazzini. Nel caso in cui il fondo agricolo ne è privo, possono essere utilizzati gli edifici adibiti ad abitazione del soggetto attuatore, ubicati in frazioni dello stesso Comune del fondo, purché si tratti di strutture strettamente connesse all'attività agricola.

- INTERVENTI AMMESSI

Variano in funzione alla tipologia di corte connessa con l'attività agrituristica. Si applicano le norme previste dall'art. 74 usi A1.1.a - AG1.1.b - AG1.3 delle presentie R.U.E. in base al valore della corte.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

Intervento diretto previo Piano di Sviluppo Aziendale nel caso in cui venga richiesto un superamento degli indici fissati dalle presenti norme. Il P.S.A. si applica solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del regolamento per la tutela ed incremento del verde.

- PARAMETRI ED ONERI

Distanze: vale quanto già riportato a proposito delle abitazioni agricole._

Oneri : nessuno.

AG.8 - TURISMO RURALE

- SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono i gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, e di ristorazione, di attività sportive all'aria aperta e del tempo libero iscritti agli appositi registri delle CCIAA e nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale e quindi non necessariamente imprenditori agricoli

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

L'attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato. La ristorazione si deve basare su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti in prevalenza da aziende agricole locali.

Gli arredi e i servizi devono essere consoni alla tradizione locale e alla cultura rurale della zona. Qualora l'attività di turismo rurale prevede la realizzazione di laghetti per la pesca sportiva, occorre che le acque di allevamento per poter essere scaricate devono avere parametri conformi al D. Lgs 152/99. A tale scopo è consigliata ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di fitodepurazione delle acque.

- USI COMPATIBILI

Per il turismo rurale possono essere utilizzati anche fabbricati che insistono su fondi rustici dismessi dall'attività agricola, ivi compresi le ex residenze coloniche, purchè dotate di idonea destinazione d'uso. Per quel che riguarda le dimensioni ed i volumi, gli arredi esterni ed interni relativi agli edifici ed ai servizi di turismo rurale, vale quanto riportato agli art. 5, 6, 7 della L.R. n° 26/94.

- INTERVENTI AMMESSI

Non sono ammesse costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L.R. 26/94 ma solo ristrutturazioni di tipo conservativo che non alterino le caratteristiche originarie dell'edificio.

Nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dovranno essere utilizzati prevalentemente materiali propri dell'edilizia tradizionale della zona con impiego prioritario di pietra, sasso, mattone, cotto, legno, ferro, ghisa. I manufatti già esistenti realizzati con materiale non conforme alle tipologie architettoniche originali non saranno ammessi se non adeguatamente mimetizzati. Per il rifacimento di copertura degli edifici sarà utilizzato materiale analogo a quello preesistente quale legno, pietra, tegole tipo coppo.

Per i comparti individuati in cartografia come P.P.P., gli interventi saranno soggetti a piano urbanistico preventivo.

- PARAMETRI ED ONERI :

Variano in funzione alla tipologia di immobile connesso con l'attività di turismo rurale. Nel caso di "Abitazioni agricole" vedi il comma 6 usi AG1.1.a, AG1.1.b e AG 1.3 delle presenti norme.

AG.9 - CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI LIQUAMI

- SOGGETTI ATTUATORI

Qualsiasi soggetto

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tali manufatti (bacini interrati o vasche in c.a. fuori terra) sono ammissibili previa concessione edilizia . Per liquame si deve intendere un materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di

abbeverata provenienti da allevamenti zootecnici. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio, realizzati e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque.

Nel caso in cui lo stoccaggio del liquame avviene in bacino interrato, il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'interno di discarica controllata.

- USI COMPATIBILI

I contenitori per lo stoccaggio dei liquami sia coperti che a cielo aperto devono avere capacità utile complessiva, valutata in base alla potenzialità massima dell'allevamento, calcolato a norma della legge 50/95 e successive modifiche.

- INTERVENTI AMMESSI

Nuovi manufatti ed Ampliamento.

Per quanto non previsto dalle presenti norme si rimanda alla L.R. n° 50/95 e successive modifiche ed integrazioni.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

- PARAMETRI ED ONERI

distanza dagli edifici di civile abitazione	=	ml. 80 (ottanta).
distanza minima dai confini di proprietà	=	ml. 20 (venti)
distanza dai centri abitati	=	ml. 300 (trecento)
distanza dalle strade	=	ml. 30 (trenta)
Oneri:		nessuno

AG10 - ALLEVAMENTI ITTICI

- SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono quelli previsti dall'art. 68 delle presenti norme.

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tali allevamenti sono ammissibili previa concessione edilizia. Poiché le acque di allevamento hanno un alto contenuto di sostanza organica (elevato BOD), onde evitare un possibile inquinamento della falda ipodermica sottostante è vietato raggiungere una profondità di scavo tale da mettere in comunicazione la falda freatica con acque provenienti da canali consorziali. In tal caso l'acqua utilizzata sarà prelevata da canali consorziali o da pozzi. Le acque di allevamento per poter essere scaricate nei corpi d'acqua o nel terreno devono avere parametri conformi al D. Lgs 152/99. A tale scopo è consigliato ai soggetti attuatori la dotazione di impianti aziendali di fitodepurazione.

- USI COMPATIBILI

Sono considerati allevamenti ittici, i manufatti destinati all'esercizio dell'itticoltura in bacini di nuovo impianto o in cave preesistenti

- INTERVENTI AMMESSI

Ampliamento e Nuovi allevamenti

L'estensione del bacino non può superare il 60 (sessanta) per cento della superficie del fondo di pertinenza e le modalità di intervento e di uso sono contenute nella L.R. n° 29/'81.

Il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'esterno nel rispetto della legislazione vigente. Non potrà pertanto configurarsi come cava. Non sono ammessi nuovi allevamenti da ricavarsi sui Dossi (art. 20 P.T.C.P.).

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

- PARAMETRI ED ONERI

- 1) distanza dai centri abitati = ml. 250 (duecentocinquanta).
 - 2) distanza minima dagli edifici residenziali aziendali = ml. 20 (venti)
 - 3) distanza minima dai confini = ml. 10 (dieci)
 - 4) distanza dalle strade = ml 20 (venti)
- Oneri: nessuno

AG11 - STAGNI, LAGHETTI O BACINI D'ACQUA PER LA CREAZIONE DI AMBIENTI NATURALI

La realizzazione di questi interventi è sempre ammessa e può essere correlata agli aiuti relativi ai Programmi zionali agro-ambientali pluriennali in attuazione del Reg. Cee n° 2078/92 (Impegno F). Tale Regolamento è finalizzato a favorire l'introduzione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale e del paesaggio. La realizzazione di stagni, laghetti o bacini d'acqua

prevede un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale ed in particolare per la creazione di riserve, biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici.

- SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono "qualsiasi soggetto".

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tali opere sono ammissibili previa autorizzazione edilizia. Nel caso in cui la profondità del bacino sia tale da interessare la falda sottostante, onde garantire una buona qualità delle acque presenti all'interno dell'impianto ed evitare un possibile inquinamento della falda ipodermica, è vietato l'utilizzo di acque provenienti da canali consorziali mentre è permesso il prelievo di acqua da pozzi. Nel caso in cui la profondità del bacino sia tale da non interessare la falda sottostante, al fine di alimentare detti bacini potrà essere derivata acqua dai canali previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente.

- USI COMPATIBILI

I manufatti destinati alla creazione degli ambienti naturali possono essere realizzate in bacini di nuovo impianto o già preesistenti. Tali bacini non possono essere destinati a fini diversi da quelli ambientali.

- INTERVENTI AMMESSI

Ampliamento e nuovi interventi.

Il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene dovrà essere stoccato all'interno dell'azienda stessa o all'esterno nel rispetto della legislazione vigente. Non potrà pertanto configurarsi come cava. Per i soggetti che fanno ricorso al Reg. CEE 2078/92 è necessario applicare i criteri e le condizioni dettate dalle disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento nell'annata agraria di riferimento.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

PARAMETRI ED ONERI

al fine di favorire la presenza dell'avifauna selvatica, attorno allo stagno è fatta obbligo la piantumazione di una percentuale minima del 5% della superficie sommersa, di alberi e/o di arbusti il cui elenco è allegato al Regolamento per la tutela ed incremento del Verde;

distanza minima dagli edifici residenziali = ml. 20 (venti)

Oneri: nessuno

Per i soggetti che fanno ricorso al Reg. CEE 2078/92 vale quanto riportato dalle disposizioni regionali per l'applicazione del Regolamento dell'annata agraria di riferimento.

AG12 - ALTRE OPERE DI TRASFORMAZIONE DEL SUOLO AGRICOLO

Non sono prescritti particolari parametri urbanistico-edilizi ma si realizzano secondo le norme degli organi competenti nel rispetto delle specifiche norme di zona e strumenti di pianificazione specifici. Nel caso di spostamenti e sistemazioni di terra finalizzati al miglioramento fondiario sarà necessaria l'autorizzazione comunale quando essi esulano dalle normali operazioni agronomiche.

E' fatto sempre divieto, durante tali operazioni, trasportare la terra al di fuori dell'azienda interessata al miglioramento a meno che non si tratti di scarica autorizzata

AG13 - MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE DELLE ACQUE

La realizzazione di questi interventi è strettamente correlata alla eventuale necessità di migliorare gli standard qualitativi delle acque.

Tale sistema integrato è consigliato soprattutto in zone non servite da impianti di pubblica fognatura; esso è applicabile a tutti i tipi di reflui urbani.

SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori sono "qualsiasi soggetto".

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tali opere sono ammissibili previa autorizzazione edilizia.

- USI COMPATIBILI

I manufatti destinati alla realizzazione degli impianti di fitodepurazione a flusso subsuperficiale prevedono la realizzazione di una trincea scavata nel terreno, in cui viene dislocata una vasca a tenuta stagna e riempita di materiale filtrante. Sulla superficie del terreno, in corrispondenza della vasca, vengono coltivate specie di arbusti sempreverdi che attraverso la loro capacità evapotraspirativa riducono sia il quantitativo di reflui che il loro contenuto di sostanze inquinanti.

- INTERVENTI AMMESSI

Ampliamento e Nuovi interventi.

Per quel che riguarda la realizzazione della trincea, il terreno di risulta che inevitabilmente si ottiene servirà come "terreno attivo" nella coltivazione delle specie arbustive.

- MODALITA' DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

- PARAMETRI ED ONERI

Distanza minima dagli edifici residenziali aziendali = ml. 5 (cinque)

Oneri: nessuno.